

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4506 del 07/09/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "VEDA Società Agricola S.r.l." - comune di Albinea.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4660 del 07/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.20418/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "VEDA Società Agricola S.r.l." – comune di Albinea.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**VEDA Società Agricola S.r.l.**" avente sede legale in comune di Reggio Emilia – Via Garonna n.4 e stabilimento in comune di **Albinea – Via della Costa n.3** - provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di agriturismo, acquisita agli atti di ARPAE con PG/81369 del 10/05/2023, e la successiva documentazione a completamento, acquisita al PG/94381 del 30/05/2023, relativamente alla previsione di impatto acustico per la matrice rumore;

Rilevato che la sopra richiamata domanda di AUA è stata presentata a seguito di un progetto di intervento edilizio per la ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività agrituristica definito nella SCIA registrata al protocollo n. 8413 del 24/05/2023 del Comune di Albinea;

Preso atto che, sulla base del rapporto di connessione con l'attività agricola, la Ditta VEDA Società Agricola S.r.l., ad oggi, risulta attualmente abilitata all'esercizio dell'attività agrituristica per n. 2 di camere/alloggi, come da Determinazione n. 10956 del 18/05/2023 della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. La Ditta ha indicato nella domanda di AUA una potenzialità massima di n. 6 camere/alloggi, con l'intenzione futura di incrementare l'attività ricettiva;

Ciò premesso, si valutano i dispositivi tecnologici presenti idonei anche alla potenzialità massima indicata; pertanto, alla conclusione positiva delle specifiche procedure regionali per l'incremento della ricettività (fino a n. 6 camere/alloggi), il proponente non dovrà richiedere alcuna variazione della presente autorizzazione;

Tenuto conto che, relativamente alla matrice scarichi, le acque reflue oggetto di titolo autorizzativo ambientale sono unicamente quelle generate dai servizi igienici del fabbricato adibito ad agriturismo, classificate come acque reflue domestiche, recapitanti in corpo idrico superficiale previo trattamento con impianto di depurazione;

Preso atto pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla osta del Comune di Albinea in data 03/07/2023 al PG/115665, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, nel quale, fra l'altro, si indica che deve essere prevista una idonea fossa imhoff poiché quella proposta è difforme alle buone tecniche di costruzione;

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – sede di Reggio Emilia con atto PG/106264 del 19/06/2023 in cui, fra l'altro, si indica che la fossa imhoff proposta prevede la tubazione di scarico nel vano di digestione, difforme da quanto previsto dalle buone tecniche di costruzione, e che tale configurazione potrebbe pertanto portare al trascinarsi di fango nell'impianto, con conseguente intasamento delle tubazioni della fitodepurazione;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"VEDA Società Agricola S.r.l."** ubicato nel comune di **Albinea – Via della Costa n.3** - provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

La ditta "VEDA Società Agricola S.r.l." presso il sito di Via della Costa n. 3 intende gestire un'attività di agriturismo in cui sono presenti:

- un locale ristorante con sala di somministrazione da 96,8 mq e capacità recettiva di 28 Abitanti Equivalenti (AE), considerando un totale di 3 addetti;
- una sala polivalente da 86,6 mq, per la quale si dichiarano circa 60 posti a sedere e un totale di 6 AE;
- n. 6 camere da letto e sala colazione per 14 AE;

La capacità massima recettiva complessiva dell'agriturismo è di 48 AE.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico S1, in corpo idrico superficiale, in cui sono recapitate le acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato adibito ad agriturismo.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema costituito da:

- degrassatore da 3,013 mc installato sulla linea di scarico in uscita dalle cucine;
- fossa Imhoff da 2 mc per il vano di separazione e 5,8 mc per il vano di digestione;
- pozzetto di ingresso fitodepurazione con pompa di rilancio;
- letto di fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale di 150 mq di superficie (20m x 7,5 m) con altezza media di 1 metro con zeolite;
- pozzetto di prelievo ed ispezione.

Nella relazione del Servizio Territoriale di Arpa emerge che la fossa imhoff proposta prevede la tubazione di scarico nel vano di digestione, difformemente da quanto previsto dalle buone tecniche di costruzione; tale configurazione potrebbe portare al trascinarsi di fango nell'impianto, con conseguente intasamento delle tubazioni della fitodepurazione.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il Rio Montelatico-Ciano.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto con un prelievo medio di 2000 mc/anno.

La planimetria di riferimento è la Tavola 2 denominata "Planimetria Individuazione Punto di Scarico" datata 05/05/2023 e allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni:

1. I locali della sala polivalente e quelli dedicati alla ristorazione devono essere utilizzati in base alla loro destinazione d'uso.
2. La sala polivalente non può essere utilizzata ad uso ristorazione in quanto ciò andrebbe ad incrementare il carico inquinante prodotto dall'insediamento.
3. I posti a sedere del ristorante non possono superare quelli dichiarati (circa 80,6).
4. Nella realizzazione dell'intervento e nella conduzione dell'attività la Ditta deve rispettare sia i contenuti della abilitazioni edilizie (SCIA) che quelle delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività agrituristica (Determinazione n. 10956 del 18/05/2023 della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna), oltre che le prescrizioni ambientali impartite da Arpae col presente Atto.

5. Qualunque variazione rispetto a quanto indicato ai punti 1, 2 e 3, che possa incidere sulla matrice scarichi idrici, deve essere comunicata alla scrivente Arpae ed al Comune di Albinea. Tale comunicazione, insieme all'aggiornamento degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, deve essere presentata, allo SUAP territorialmente competente, con una domanda di modifica della presente Autorizzazione Unica Ambientale.
6. Devono essere effettuati interventi di adeguamento/sostituzione della fossa imhoff, la quale deve avere le caratteristiche previste dalle buone tecniche di costruzione. La vasca imhoff deve avere i requisiti funzionali e dimensionali per il quantitativo e la tipologia di reflui prodotti dall'attività.
7. Gli interventi di adeguamento/sostituzione dovranno essere realizzati prima dell'attivazione dello scarico.
8. Il letto di fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale deve essere realizzato nel rispetto della tab. A, punto 7.3 della DGR1053/03; il substrato deve essere costituito da ghiaia lavata o sabbia a diversa granulometria decrescente fino alla superficie per consentire l'ossigenazione del refluo e per tali motivi non deve essere coperto con terra e vi devono essere piantumate Macrofite Radicate Emergenti.
9. Nella realizzazione dell'impianto di trattamento, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
10. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
11. La Ditta deve inoltre acquisire la certificazione, a firma di tecnico abilitato del settore, di regolare realizzazione e installazione dell'impianto di trattamento, anche con riferimento agli assetti fognari, in conformità alle vigenti disposizioni di settore. La certificazione di cui sopra, unitamente alla documentazione inerente le caratteristiche costruttive e funzionali, le schede tecniche e aggiornata planimetria riportante l'ubicazione dell'impianto di depurazione, dovrà essere inviata ad Arpae e al Comune territorialmente competente.
12. Le acque meteoriche non devono essere immesse nell'impianto di depurazione dei reflui.
13. Il pozzetto di ispezione, posto assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
14. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
15. Degli interventi di cui al punto 14 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
16. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.
17. Dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico redatta a firma di Tecnico competente in acustica ambientale, e datata 19/05/2023, risulta che l’attività svolta dalla Ditta rispetta, ai recettori sensibili, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno, i limiti di rumorosità previsti dalla normativa di settore e risulta pertanto compatibile, sotto il profilo acustico, con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l’attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.